SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA -

N. 179

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GRADARI, FILETTI, BIAGIONI, FLORINO, FRANCO, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLI, SIGNORELLI, SPECCHIA e VISIBELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 1987

Rifinanziamento e modifiche della legge 29 novembre 1984, n. 798, recante nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia

Onorevoli Senatori. – La legge del 29 novembre 1984, n. 798, autorizzava l'attuazione di interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia per un onere complessivo di lire 600 miliardi nel triennio 1984-1986. La stessa legge prevede, all'articolo 21, che ulteriori finanziamenti vengano disposti con apposita norma da inserire nella legge finanziaria a decorrere dall'anno 1987.

Il Governo ha ripetutamente accolto le indicazioni ed i solleciti di varie forze politiche nella previsione di lavori a lunga scadenza nell'intero comprensorio lagunare.

L'accantonamento per il triennio 1987-1989 di lire 700 miliardi, eventualmente incrementabile, risponde alla riconosciuta esigenza di assicurare un adeguato e continuativo flusso di risorse.

Va rilevato tuttavia che l'esperienza, fino ad ora maturata, della legge n. 798 del 1984 ha posto in evidenza, accanto ad indiscutibili risultati positivi, anche alcuni limiti strutturali, cui il presente disegno di legge tende a porre rimedio. Ci pare in particolare che si debba procedere secondo il duplice binario di alcune modifiche e di alcune integrazioni.

Le difficoltà maggiori hanno riguardato il ruolo del Comitato di cui all'articolo 4 della legge n. 798 del 1984 e più vastamente i conseguenti problemi di gestione della legge,

il rapporto tra gli enti preposti e l'intreccio delle competenze, la definizione degli organismi di controllo.

Non secondaria è apparsa la necessità che anche altri enti possano fruire di provvidenze per il restauro di edifici destinati all'uso pubblico e che il comune di Venezia possa disporre di aree e complessi demaniali per un opportuno recupero.

Recenti normative, talvolta contraddittorie, suggeriscono inoltre di ridefinire ruoli e competenze della commissione di salvaguardia.

Non si tratta in definitiva di stravolgere il dettato della legge n. 798 del 1984, quanto piuttosto di rendere la legge più produttiva ed operativamente efficace.

L'articolo 1 fissa l'onere complessivo e la sua ripartizione per il triennio 1987-1989.

L'articolo 2 indica la ripartizione per gli interventi di competenza dello Stato, della regione, dei comuni di Venezia e di Chioggia e destina la somma di lire 10 miliardi per le finalità di cui all'articolo 18 della legge n. 798, ovvero per la incentivazione della salvaguardia ambientale nel quadro della conversione e diversificazione produttiva di aziende manifatturiere.

L'articolo 2, inoltre, alla lettera *e*), destina la somma di lire 10 miliardi al Consiglio nazionale delle ricerche per le finalità di cui al successivo articolo 4.

L'articolo 3 configura un diverso organismo di coordinamento e di intervento. Ci sembra che il proposto Commissariato governativo, costituito peraltro in sede collegiale con la partecipazione dei rappresentanti di tutti gli enti locali interessati, possa meglio rispondere ad una esigenza di efficienza.

Il Comitato, di cui all'articolo 4 della legge n. 798 del 1984, ha avuto non poche difficoltà operative ed ha finito per condizionare pesantemente gli enti locali, talvolta costretti semplicemente a «dover chiedere» e quindi estranei ad un vero processo decisionale.

L'articolo 4 prevede la costituzione, con il coordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche, di un organismo tecnico-scientifico per il riscontro e la verifica degli studi e delle opere sul complesso dell'ecosistema lagunare.

Si supera così l'ambiguo e controverso ultimo comma dell'articolo 3 della legge n. 798, riconoscendo migliori garanzie di controllo agli enti locali.

Con l'articolo 5 vengono riconosciuti finanziamenti per il recupero di edifici di carattere storico ed artistico anche ad altri enti ed associazioni, precedentemente non previsti dalla legge n. 798.

L'articolo 6 intende attribuire alla commissione di salvaguardia, di cui alla legge 16 aprile 1973, n. 171, il ruolo di struttura unificante ed assorbente di qualsiasi parere esprimibile ai sensi della legge urbanistica vigente. Ciò si rende necessario per superare l'intreccio e talvolta la contraddittorietà di normative anche recenti, e non contrasta con la facoltà degli organismi decentrati dello Stato, presenti nella commissione, di far rimettere le definitive determinazioni ai rispettivi organi centrali.

Il comma 3 dell'articolo 6 si riferisce ai necessari aggiustamenti della legge n. 798.

L'articolo 7 contiene l'indicazione di aree e complessi demaniali che possono essere ceduti in concessione gratuita novantanovennale al comune di Venezia, concessione subordinata, come previsto dall'articolo 15 della legge n. 798, alla presentazione di progetto di recupero.

L'articolo 8 prevede agevolazioni di vario genere per il recupero e lo sviluppo di attività produttive nel comprensorio lagunare.

Nell'articolo 9 si precisa, con riferimento all'articolo 18 della legge n. 798 opportunamente rifinanziato con l'articolo 2, comma 1, lettera *d*), del presente disegno di legge, il coinvolgimento anche dei comuni interessati.

L'articolo 10 punta a dare sollecita risposta al problema del moto ondoso e dell'inquinamento acustico e gassoso provocato dai natanti.

Onorevoli senatori, l'urgenza e la delicatezza degli interventi possibili nella città di Venezia e nella sua laguna, nella città di Chioggia e nelle isole, prevedono uno sforzo concorde e responsabile. Il presente disegno di legge è ovviamente aperto al contributo di tutte le forze politiche e ne sollecitiamo la discussione e l'approfondimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È autorizzata, nel triennio 1987-1989, l'attuazione di interventi di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798, per un onere complessivo di lire 700 miliardi, in ragione di lire 100 miliardi per l'esercizio finanziario 1987, di lire 300 miliardi per l'esercizio finanziario 1988, di lire 300 miliardi per l'esercizio finanziario 1989.

Art. 2.

- 1. Lo stanziamento di cui all'articolo 1 è così ripartito:
- a) lire 280 miliardi per interventi di competenza dello Stato;
- b) lire 200 miliardi per interventi di competenza della Regione;
- c) lire 200 miliardi per interventi di competenza dei comuni di Venezia e di Chioggia:
- d) lire 10 miliardi per le finalità di cui all'articolo 18 della legge 29 novembre 1984, n. 798;
- *e*) lire 10 miliardi al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) per le funzioni e gli scopi di cui al successivo articolo 4.

Art. 3.

- 1. È istituito il Commissariato governativo con competenza di indirizzo, coordinamento e controllo degli interventi di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798, e quale organismo di amministrazione alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
- 2. Il Commissariato governativo è costituito, in sede collegiale, dal commissario di Governo della regione Veneto, che lo presiede e ne ha legale rappresentanza, dal presidente della Giunta della regione Veneto, dai sindaci di

Venezia e di Chioggia, dal presidente della Provincia di Venezia, da due rappresentanti degli altri comuni di cui all'articolo 2, ultimo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171, designati dai sindaci con voto limitato, dal presidente del Magistrato alle acque.

- Il Commissariato di Governo può avvalersi degli apporti tecnici e scientifici dell'amministrazione dello Stato, degli enti ed istituti nazionali, nonchè di tutti i possibili apporti esterni.
- Segretario del Commissariato di Governo è il presidente del Magistrato alle acque, che assicura altresì con le strutture dipendenti la funzione di segreteria del Commissariato stesso.
- 5. Il Commissariato trasmette al Parlamento, alla data di presentazione del disegno di legge relativo alle disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi.
- 6. Il Commissariato chiede al Ministero del tesoro di provvedere ad eventuali diverse ripartizioni degli stanziamenti in relazione a particolari esigenze connesse con l'attuazione dei singoli programmi di intervento.
- 7. L'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, è abrogato.

Art. 4.

- 1. È costituito un organismo tecnicoscientifico, coordinato dal CNR che lo propone, diretto referente degli enti locali interessati e della regione Veneto ed al quale facciano capo le università ed altri organi di ricerca anche internazionali, capace di fornire in condizioni di assoluta autonomia il riscontro e la verifica degli studi e delle opere sul complesso dell'ecosistema lagunare.
- 2. L'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 29 novembre 1984, n. 798, è abrogato.

Art. 5.

1. Gli interventi di cui all'articolo 3, primo comma, lettera *e*), della legge 29 novembre 1984, n. 798, comprendono anche edifici di carattere storico ed artistico destinati all'uso

pubblico, di proprietà di enti ed amministrazioni diversi da quelli esplicitamente indicati dalla legge n. 798 del 1984, e precisamente Regione Veneto, Provincia di Venezia, Università di Ca' Foscari, Curia patriarcale, I.R.E., Comunità israelitica, Fondazione Levi, Fondazione Querini Stampalia, Fondazione Groggia, Ente autonomo "La Biennale di Venezia"

Art. 6.

- 1. La commissione di salvaguardia di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1973, n. 171, integrata con un rappresentante della commissione provinciale per la tutela ambientale, è struttura unificante ed assorbente di qualsiasi parere esprimibile ai sensi della legislazione urbanistica vigente sia per le opere private che per le opere pubbliche.
- 2. È facoltà degli organi decentrati dello Stato rappresentati nella commissione di fare rimettere le definitive determinazioni ai rispettivi organi centrali, secondo quanto previsto dai commi quarto e quinto dell'articolo 5 della legge n. 171 del 1973.
- 3. Della legge 29 novembre 1984, n. 798, sono abrogati il secondo comma dell'articolo 3 e i commi secondo e terzo dell'articolo 13; sono soppresse, nel primo comma dell'articolo 13, le parole: «dall'articolo 6 e» e, nell'ultimo comma dell'articolo 14, le parole: «ferma restando la composizione della commissione di salvaguardia».

Art. 7.

- 1. Al primo comma dell'articolo 15 della legge 29 novembre 1984, n. 798, dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:
- «g) ex convento dei SS. Cosma e Damiano alla Giudecca;
 - h) area di Sacca Serenella a Murano;
- *i*) Forte Marghera ed altri forti della terraferma;
- *l*) ex distretto militare di via Poerio a Mestre;
- *m*) caserma Piave, complesso delle ex lavanderie e magazzini militari».

Art. 8.

- 1. Nella determinazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, è deducibile l'eccedenza degli investimenti, effettuati in ciascun esercizio nel territorio e nei gruppi produttivi di cui all'articolo 18 della legge 29 novembre 1984, n. 798, per nuovi impianti, ampliamenti, trasformazioni, ricostruzioni ed ammodernamenti di impianti esistenti, in confronto alla media degli investimenti effettuati allo stesso titolo nei cinque esercizi precedenti o nel minor numero di anni in caso di aziende sorte nel quinquennio di riferimento.
- 2. Nei casi di investimenti di consorzi costituiti anche da enti cooperativi con capitali apportati dagli associati, gli investimenti, di cui al comma 1, si considerano effettuati dagli enti consorziati entro i limiti dei conferimenti da ciascuno di essi apportato.
- 3. Nel caso di impianti ceduti con il sistema della locazione finanziaria, i canoni dovuti per tutto il periodo di locazione sono equiparati ad investimenti nei confronti del conduttore
- 4. Le agevolazioni previste dall'articolo 23 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni, sono estese anche ai dipendenti delle aziende pubbliche e private del settore portuale che lavorano nel territorio di Venezia insulare e, per tre anni, a tutti i dipendenti delle aziende industriali ed artigiane che lavorano nel territorio dei comuni del comprensorio di cui alla legge regionale 8 settembre 1974, n. 49.

Art. 9.

1. Al terzo comma dell'articolo 18 della legge 29 novembre 1984, n. 798, le parole: «sentita la regione Veneto, che ha» sono sostituite con le parole: «sentita la regione Veneto ed i comuni interessati, che hanno».

Art. 10.

1. Le amministrazioni comunali di Venezia e di Chioggia devono, entro novanta giorni dalla

data di entrata in vigore della presente legge, emanare regolamenti aventi efficacia giuridica concernenti la determinazione delle caratteristiche di scafi e motori di tutti i natanti a propulsione meccanica, naviganti nelle acque della Laguna veneta, di uso privato o che effettuano servizi di trasporto pubblico. Tali norme sono volte a limitare ogni forma di inquinamento gassoso, da liquame, acustico, idrodinamico da moto ondoso.